

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGALE DEL 01.08.2024, N. 15558-2024, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 7083-2024

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Pietro Antonelli, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza collegiale n. 15558-2024 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, nell'ambito del giudizio nrg 7083-2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. IV Ter ; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 7083-2024;
- il ricorso è stato presentato da Pietro Antonelli;
- Il ricorso è stato presentato contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Ripam/Formez Pa, Ministero della giustizia, Commissione esaminatrice e sottocommissioni;
Il ricorso è stato altresì notificato a n. 1 potenziale controinteressato;
- con il ricorso è stato proposto l'**annullamento**: Della **Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello del Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila per 88 unità** del *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente; Della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, sebbene, allo stato, non pubblicata; Dell'Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento [P.D.G. prot. n. prot. m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID](#), nelle parti di interesse, e i relativi elenchi; Dell'Esito della prova scritta digitale del ricorrente, per come inserito nell'area personale di Formez Pa, nella parte di interesse; Degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente; *e per l'accertamento del diritto del ricorrente* al riesame del proprio punteggio per i motivi esposti in narrativa, *nonché per la condanna* del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo e consequenzialmente collocato nella graduatoria di riferimento; *con conseguente condanna in forma specifica* delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio del ricorrente in relazione ai quiz di cui in narrativa e secondo quanto esposto adottando all'uopo ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

- con il ricorso si lamenta l'ambiguità di n. 2 quesiti della prova scritta svolta.
- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Violazione e/o falsa applicazione di Linee Guida - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della par condicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Contraddittorietà tra atti amministrativi - Violazione del legittimo affidamento.

All'esito della prova scritta del concorso, Pietro Antonelli ha conseguito il punteggio complessivo di 19.875, risultando quindi non idoneo (per non aver superato i 21/30esimi). Tramite ricorso si chiede il riesame del punteggio ottenuto, per effetto della presenza all'interno del test di ben 2 quiz ambigui e/o errati. Esaminiamoli brevemente.

La domanda n. 26, di seguito formulata, è ambigua:

Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD n. 12/1941 e ss.mm.ii?

- a) la potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.*
- b) la potestà di polizia dei giudici.*
- c) l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati.*

Orbene, secondo la resistente, la soluzione è la c), mentre il ricorrente ha fornito la risposta b).

La soluzione indicata dalla P.a. non può dirsi effettivamente tale in quanto non rispecchia fedelmente il dettato normativo e lascia intendere che l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati sia assoluta mentre la norma, tra l'altro nell'unico comma che la compone, precisa due deroghe: la prima con riguardo alle funzioni proprie del magistrato, la seconda rispetto al servizio militare. Pertanto, affermare che l'art. 13 "dispone" genericamente l'esenzione da uffici e servizi pubblici non può ritenersi certamente corretto stante le deroghe previste dallo stesso art. 13 che andavano precisate nel testo dell'opzione di risposta. Invero, la norma de qua reca la seguente formulazione: "I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare".

Pertanto, è proprio la disposizione normativa a sconfessare la soluzione indicata dalla P.a.

In tal senso, il ricorrente otterrebbe il punteggio di 21 divenendo così idoneo.

Ancora, altro quesito incriminato è il n. 35, così formulato:

In conformità al disposto dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii., le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni:

a)S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

b)S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

c)S'intendono respinti se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

La soluzione indicata dalla P.a. è la b), mentre il ricorrente ha flaggato la a).

Tuttavia, in merito a tale domanda il ricorrente ha il diritto al recupero della penalità e l'assegnazione del punteggio positivo poiché la Riforma dell'Ordinamento giudiziario non rientra tra gli argomenti specifici del bando di concorso, con cui la P.a. resistente si è autovincolata.

Invero, è utile rammentare che l'art.7bis del R.D. 12/1941 e ss.mm.ii riguarda il comma 2.5 aggiunto con l' art.1 d.lgs. 44 del 28.03.2024, entrato in vigore il

21.04.2024 , mentre il bando di concorso è stato pubblicato il 05.04.2024. E, dunque, è stato richiesto un argomento (ovverosia la conoscenza dell'art. 7 bis e, quindi, la riforma dell'ordinamento giudiziario) non incluso tra quelli del bando di concorso all'art. 7 (e non può non essere così) dal momento che il dlgs. 44 del 2024 è entrato in vigore in epoca posteriore, ovverosia il 21.04, quando il bando invece è stato pubblicato il 05.04!

Inoltre, si evidenzia che dal Diario della prova d'esame pubblicato da Formez Pa il 17.05 (e quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando e all'entrata in vigore del d.lgs. 44/2024), con cui l'ente ha specificato gli argomenti oggetto della prova scritta, espressamente non viene previsto il d.lgs. 44/2024 (Riforma dell'ordinamento giudiziario), ma soltanto la macro-materia relata all'Ordinamento giudiziario.

In tal senso, il ricorrente (in sommatoria al precedente riesame) otterrebbe il punteggio di 22.125.

Ancora, altro quesito ambiguo è il n. 36, così formulato:

È previsto dall'art. 103 della Costituzione che i tribunali militari:

a) Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra.

b) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge.

c) In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

Ebbene, secondo la P.a., la soluzione sarebbe la c) , mentre parte ricorrente ha flaggato la b); si ritiene che questi, però, abbia dato una risposta non meno corretta della soluzione indicata dalla resistente e dunque risulta violato il principio di univocità della risposta esatta.

Invero, l'art. 103, al co.3, Cost. espressamente viene previsto che *“I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”*.

Orbene, non vi è dubbio che la soluzione indicata dalla P.a. sia un'affermazione corretta, ma è altrettanto vero che in tempi di pace la giurisdizione dei tribunali militari è limitata soltanto a specifici reati previsti ex lege, ovverosia - appunto – i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Se è vero come è vero che i reati militari sono specifici reati previsti ex lege (e d'altronde così non potrebbe non essere considerata la riserva di legge in

materia), allora la risposta data dal ricorrente è conforme al dettato normativo richiamato e. non può assumersi errata. Invero, la disciplina dei reati militari è contenuta nei cd. Codici penali militari di pace e di guerra di cui al Regio Decreto 20 febbraio 1941 , n. 303. E, quindi, i reati militari sono specifici reati perché disciplinati da particolari leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

Il ricorrente con il riesame otterrebbe il punteggio di 23.25 (in sommatoria ai precedenti riesami); punteggio a cui andrebbero poi sommati 4 punti per i titoli. Il test somministrato al ricorrente è, dunque, particolarmente viziato vista la presenza di numerosi quesiti ambigui, con duplice soluzione o addirittura duplicati.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente non sono agevolmente individuabili sicchè la p.a. resistente ha deciso di non pubblicare la Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, ma soltanto quella dei vincitori; in ogni caso, sebbene non individuabili, controinteressati sono tutti i candidati concorsisti inseriti nella Graduatoria distrettuale de L'Aquila che verrebbero scavalcati dal ricorrente in caso di esito positivo, in tutto o in parte, del presente gravame.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza collegiale n. 15558/2024 pubblicata lo scorso 01 agosto, si precisa che “*ritenuta quindi la necessità di integrazione del contraddittorio e vista la richiesta di*

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, il Collegio ordina la notifica del gravame alla generalità dei controinteressati, autorizzandola per pubblici proclami,

in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico del ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;.”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 7083/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l'ordinanza rsa dalla Sezione IV Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 01.08, n. 15558-2024, *sub* r.g. 7083/2024, e l'elenco dei controinteressati.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza collegiale e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza collegiale, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza (Cs), 01.08.2024

Avv. Danilo Granata